

## Lezione 6

### (A) Vescovo diocesano e governo diocesano.

Il vescovo nella diocesi **non è**:  
un *manager* (benché deva prendersi cura di risorse materiali);  
un superiore religioso (ha una missione di guida però si rapporta con fedeli laici e ministri in modo specificamente diverso).

can. 212 CIC - § 1. I fedeli, **consapevoli della propria responsabilità**, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, **in quanto rappresentano Cristo**, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa. § 2. I fedeli hanno **il diritto di manifestare ai Pastori** della Chiesa le proprie necessità, soprattutto spirituali, e i propri desideri. § 3. In modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi **hanno il diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli**, salva restando l'integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l'utilità comune e la dignità della persona.

una autorità politica (benché in alcuni paesi abbia prestigio sociale superiore ai politici e capacità di influsso nella società e nella politica: talvolta, per difendere la dignità della persona – anche dei non cristiani – e i diritti dei fedeli e della Chiesa, dovrà intervenire nella sfera pubblica, quindi anche politica);

un *primus inter pares* (è il capo della circoscrizione, avendo di conseguenza una responsabilità specifica: per governare, comunque, deve contare sui membri del presbiterio e farsi aiutare specificamente da alcuni di loro e anche dei laici);

una autorità indipendente illimitata (dipende personalmente – per la disciplina – dalla Sede apostolica e dal papa; deve rispettare il carattere originario dei diritti dei fedeli, anche nelle realtà associative, nonché delle iniziative dei cattolici: ospedali, scuole, università)

il portatore di un *carisma individuale* (è aperto a valorizzare tutti i carismi legittimi; non è colui che decide il futuro della diocesi secondo idee proprie: il carisma de vescovo è l'*episcopé*, il sorvegliante; il suo primo compito è promuovere la comunione ecclesiale, ossia l'unità nella varietà dei ministeri, carismi e vocazioni).

La Costituzione dogmatica sulla Chiesa spiega il ministero del vescovo: ministero della comunità (LG 20), che esercita come servitore (LG 27):

«(G)li apostoli, in questa società gerarchicamente ordinata, **ebbero cura di istituire dei successori.** (...) Fra i vari ministeri che fin dai primi tempi si esercitano nella Chiesa, secondo la testimonianza della tradizione, **tiene il primo posto l'ufficio di quelli che costituiti nell'episcopato,** per successione che decorre ininterrotta fin dalle origini (...) I vescovi dunque hanno ricevuto **il ministero della comunità** per esercitarlo con i loro collaboratori, sacerdoti e diaconi [47]. Presiedono in luogo di Dio al gregge [48] di cui sono pastori quali **maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo** della Chiesa» (Concilio Vaticano II, C. A. *Lumen gentium*, n. 20)

«I vescovi reggono le Chiese particolari a loro affidate come **vicari** e legati **di Cristo**, col **consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà**, della quale però non si servono se non per edificare il proprio gregge **nella verità e nella santità**, ricordandosi che chi è più grande si deve fare come il più piccolo, e chi è il capo, come chi serve (cfr. Lc 22,26-27)» (Concilio Vaticano II, C. A. *Lumen gentium*, n. 27).

Una delineazione ricca dei profili dei vescovi come titolari degli uffici capitali delle circoscrizioni ecclesiastiche può trovarsi in Congregazione per i Vescovi, “Direttorio per il ministero episcopale dei vescovi, *Apostolorum successores*”, del 22.2.2004.

[http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cbishops/documents/rc\\_con\\_cbishops\\_doc\\_20040222\\_apostolorum-successores\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20040222_apostolorum-successores_it.html)

Una selezione di numeri significativi:

Tre testi spiccano come indirizzo di governo:

59. Il principio della collaborazione. L'ecclesiologia di **comunione** impegna il Vescovo a promuovere la partecipazione di tutti i membri del popolo cristiano all'unica missione della Chiesa (...).

60. Il Vescovo, nel guidare la Chiesa particolare, attuerà il principio secondo il quale ciò che altri possono svolgere bene il Vescovo ordinariamente non lo accentra nelle sue mani; anzi, si mostra **rispettoso delle legittime competenze altrui.**

66. Il Vescovo consapevole che, oltre ad essere padre e capo della Chiesa particolare, è anche fratello in Cristo e fedele cristiano, **non si comporti come se fosse al di sopra della legge**, bensì si attenga alla stessa regola di giustizia che impone agli altri.

(B) Uffici e collegi di costituzione obbligatoria (in ogni diocesi):

- il vicario generale (c. 475 § 1): deve essere vicino al vescovo diocesano, essendo di solito una persona della sua stretta fiducia; possiede una potestà generale per tutta la diocesi; è un ordinario. Asseconda il vescovo in molte materie di governo esecutivo.
- il cancelliere (c. 482 § 1): lavora nella curia diocesana per garantire la regolarità dei documenti; in alcuni paesi svolge una funzioni più generali di direzione del lavoro della curia diocesana, ossia dell'insieme degli uffici e dipartimenti che aiutano il vescovo nel governo pastorale.
- il consiglio per affari economici (c. 492 § 1): composto da esperti, aiuta in materie economiche e finanziarie; il suo parere è richiesto in alcuni casi perché il vescovo possa agire validamente nell'ambito economico.
- l'economo (c. 494 § 1): porta avanti l'amministrazione ordinaria dei beni economici (effettuando pagamenti, sorvegliando le risorse finanziarie, ecc.)
- il vicario giudiziale (c. 1420 § 1), il promotore di giustizia (c. 1430) e il difensore del vincolo (c. 1432) sono figure necessarie per svolgere la funzione giudiziaria che si principalmente riguarda i processi matrimoniali (e penali).

(C) Presbiterio, consiglio presbiterale e collegio dei consultori

Abbiamo trattato del presbiterio come un elemento strutturale della diocesi e una dimensione principale della missione pastorale gerarchica. Tutto il presbiterio collabora in un modo o in un altro al governo della diocesi, però il diritto prevede istituzioni e collegi, nei quali questa collaborazione è esplicita.

Il **consiglio presbiterale** è un collegio consultivo permanente di sacerdoti che funge da espressione istituzionale rappresentativa dal presbiterio diocesano (cfr. c. 495 § 1)

Di obbligatoria costituzione, il vescovo deve «ascoltarlo negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto» (c. 500 § 2).

Sarà il diritto particolare a fissare ulteriori elementi oltre a quelli del Codice, anche per quanto riguarda la composizione del consiglio. Essa è stabilita secondo **tre gruppi di presbiteri**: circa la metà designati attraverso una elezione canonica dal presbiterio, altri per ragione della carica che occupano, altri (facoltativamente) per nomina episcopale (cfr. c. 497). L'indirizzo fondamentale è che il modo di eleggere i membri rispecchi per

quanto è possibile i «diversi ministeri e delle diverse zone della diocesi.» (cfr. c. 499).

Il **collegio dei consultori** è un collegio di sacerdoti nominato dal vescovo fra i membri del consiglio presbiterale per un periodo di cinque anni, in numero tra sei e dodici, per svolgere alcune funzioni di governo. Svolgono funzioni di governo accanto al vescovo sia nella situazione ordinaria che nelle situazioni di sede impedita e sede vacante. Concretamente deve essere **ascoltato** per poter il vescovo decidere su certi atti di amministrazione patrimoniale e per la nomina dell'economista (c. 1277, 494 § 2). Inoltre, deve offrire il proprio **consenso** in atti di amministrazione straordinaria ed altri (cfr. cc. 1277, 1292). Ha un ruolo importante in sede vacante come complemento all'operato dell'amministratore diocesano.

### **Materiale ulteriore per lo studio**

Congregazione per i vescovi, Direttorio per il ministero episcopale dei vescovi, *Apostolorum successores*, 22.2.2004, nn. 1, 37, 38, 42, 46, 49, 55-62, 66, 158-160.